



COPIA

# COMUNE DI PONZA

## PROVINCIA DI LATINA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>N. 172</b> <b>Del 30/09/2022</b>	<b>Oggetto: Approvazione Accordo Quadro tra il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche dell'Università degli Studi della Tuscia e il Comune di Ponza</b>
--	--

L'anno Duemila ventidue il giorno trenta del mese di settembre alle ore 13.30 nella Casa Comunale- convocata dal Sindaco secondo le solite modalità, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
<b>FRANCESCO AMBROSINO</b> <i>Sindaco</i>	X	
<b>GIUSEPPE FEOLA</b> <i>Assessore e Vice-Sindaco</i>		X
<b>GIUSEPPE MAZZELLA</b> <i>Assessore</i>	X	
<b>MARIA CLAUDIA SANDOLO</b> <i>Assessore</i>	X	
<b>GIUSEPPINA AVERSANO</b> <i>Assessore</i>	X	
<b>TOTALE</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Raffaele Allocca, che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso che:

- è interesse del Comune di Ponza perseguire una politica di valorizzazione del proprio patrimonio naturalistico
- al tal fine l'Ente intende perseguire tale interesse coinvolgendo il sistema universitario ritenendolo un valore aggiunto nei processi di analisi e pianificazione nelle materie di governo del territorio sia per la elevata qualità delle sue attività, sia per la profonda connessione con le realtà territoriali;

**Considerato che** l'attività dell'Università degli Studi della Tuscia è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca, attività per le quali dati e informazioni detenuti e gestiti dal Comune di Ponza possono costituire un valido contributo, in particolare con il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche dell'Università degli Studi della Tuscia;

Richiamato l'articolo 7 dello Statuto dell'Università degli Studi della Tuscia il quale dispone: “ ..... *L'Ateneo, in conformità con i principi e con le disposizioni di cui all'art. 2 dello Statuto, in vista del conseguimento di obiettivi di eccellenza nelle attività didattiche, scientifiche e di ricerca, promuove e sviluppa i rapporti con altri Atenei, Istituzioni di alta cultura, Enti di ricerca nazionali e internazionali, pubblici e privati. Promuove e sviluppa inoltre i rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le loro associazioni di categoria nonché con le formazioni sociali e le organizzazioni di categoria delle altre forze produttive del mondo del lavoro per la diffusione e la valorizzazione dei risultati e delle acquisizioni della ricerca scientifica....* ”;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n.241 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di Diritto di accesso ai documenti amministrativi' ed in particolare l'art.15, che consente alle Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**Rilevato che** il Comune di Ponza e l'Università intendono avviare un percorso di cooperazione per sancire la compatibilità degli ambiti di ricerca ed analisi in materie oggetto delle rispettive attività istituzionali;

**Considerato che** l'obiettivo di detta cooperazione interistituzionale è quello di integrare le attività dell'Università con quelle del Comune riguardanti i programmi di ricerca nel settore connesso alla tutela e alla gestione della biodiversità dei sistemi marino-costieri sviluppati sull'isola, così come ad un'ampia disseminazione dei risultati tramite opportune forme di comunicazione;

**Visto** lo schema di accordo quadro (*all. A*) con la quale le Parti, in seguito alla sottoscrizione del presente accordo, intendono nell'ambito delle rispettive finalità, addivenire a una collaborazione non episodica per la progettazione e realizzazione congiunta di attività di studio e di ricerca, di approfondimento scientifico, di valutazione tecnica, di programmi di formazione, convegni e seminari. Tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate nel seguito:

- a. condivisione di dati ed esperienze;
- b. condivisione di scenari tecnologici ed individuazione di progetti di ricerca e sviluppo, i cui risultati avvantaggino la collettività;
- c. collaborazioni tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici di reciproco interesse;
- d. collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto;
- e. partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali;
- f. promozione di attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio.

**Considerato che** per l'espletamento condiviso delle attività di interesse comune le parti si impegnano, al

bisogno, a mettere a disposizione le risorse necessarie al conseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo e dalle convenzioni attuative e a consentire alle persone coinvolte nelle attività di collaborazione l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini dello specifico rapporto collaborativo;

**Dato atto che** con successivo provvedimento sindacale verrà individuato per il Comune di Ponza il referente per l'accordo;

**Visti:**

- Il D.Lgs n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- l'art. 15 della L. n. 241/1990;

**Acquisito** il parere favorevole del responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

**Preso atto che** il contenuto del presente atto non comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente e dunque non necessità del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

Con votazione unanime, resa palese secondo le modalità di legge,

**DELIBERA**

1. **Di Approvare** lo schema di accordo che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere tra il Comune di Ponza e il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche dell'Università degli Studi della Tuscia per attività di cooperazione interistituzionale a supporto di entrambi gli enti nelle discipline del governo del territorio e in particolare nel settore connesso alla tutela e alla gestione della biodiversità dei sistemi marino-costieri sviluppati sull'isola.
2. **Di demandare** al Sindaco la sottoscrizione dell'Accordo nonché l'individuazione e la nomina del referente designato dal Comune di Ponza per l'attuazione dell'accordo;
3. **Di dare atto che** il presente deliberato non comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente e dunque non necessità del parere di regolarità contabile ex art. 49 del TUEL;
4. **Di trasmettere** il presente deliberato al Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche dell'Università degli Studi della Tuscia;
5. **Di dichiarare**, stante l'urgenza con separata votazione resa nelle modalità di legge il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma IV del D.Lgs n. 267/2000;



## ACCORDO QUADRO

TRA

**Il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche dell'Università degli Studi della Tuscia** C.F. n. 80029030568, con sede legale in Viterbo, Largo dell'Università snc, rappresentato dal Prof. Daniele Canestrelli, nato a Roma il 24/01/1974, domiciliato per il presente Accordo presso la sede dell'Ente in Viterbo, Largo dell'Università, ed autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di Dipartimento del \_\_\_\_\_ (nel seguito indicato come "DEB"),

E

il **Comune di Ponza**, C.F. n. \_\_\_\_\_, con sede legale in Ponza, Via \_\_\_\_\_, rappresentato da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per il presente Accordo presso la sede dell'Ente in \_\_\_\_\_ (nel seguito indicato come "Ente"), congiuntamente anche indicati come le "Parti";

### PREMESSO CHE:

- a. l'Università è un'istituzione accademica che ha come finalità istituzionali l'istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica ed il trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze;
- b. l'Università, in quanto sede di conoscenza specialistica e di competenze di alto livello, riveste un ruolo primario nei processi integrati di sviluppo del sistema socioeconomico e, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, interagisce con soggetti pubblici e privati;
- c. ai sensi dell'articolo 7 del proprio Statuto *"L'Ateneo, in conformità con i principi e con le disposizioni di cui all'art. 2 dello Statuto, in vista del conseguimento di obiettivi di eccellenza nelle attività didattiche, scientifiche e di ricerca, promuove e sviluppa i rapporti con altri Atenei, Istituzioni di alta cultura, Enti di ricerca nazionali e internazionali, pubblici e privati. Promuove e sviluppa inoltre i rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le loro associazioni di categoria nonché con le formazioni sociali e le organizzazioni di categoria delle altre forze produttive del mondo del lavoro per la diffusione e la valorizzazione dei risultati e delle acquisizioni della ricerca scientifica"*;
- d. L'Ente \_\_\_\_\_;

### VISTO CHE:

l'articolo 15 della L. n. 241 del 07.08.1990, modificato dall'articolo 6 comma 5 D.L. 23.12.2013 n. 145 convertito, con modificazioni, nella L. 21.02.2014 n. 9, che consente alle Pubbliche



Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

### CONSIDERATO CHE:

- a. l'Università può garantire il necessario approfondimento accademico e scientifico su tematiche di rilievo in merito a progetti di ricerca e monitoraggio degli ecosistemi marino-costieri insulari, oltre che promuovere attività di alta formazione e laboratori didattici;
- b. l'Università può dare vita a iniziative di studio specialistico, esperienze didattiche, formazione specifica, promuovere ricerche e applicazioni sperimentali dei risultati, anche al fine di contribuire alle iniziative di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico;
- c. le Parti concordano nel ritenere che un'azione sinergica e condivisa di attività possa stimolare importanti occasioni di confronto, sviluppo ed approfondimento nonché di sostegno e promozione di progetti di interesse comune nel campo della ricerca attraverso progetti sperimentali e applicativi su realtà nevralgiche o emergenti e nella pratica didattica per mezzo di tesi di laurea, seminari tematici e laboratori di progetto curricolari;
- d. per favorire l'eccellenza della ricerca scientifica e la diffusione di una cultura innovativa in aree disciplinari d'interesse condiviso, l'Università e l'Ente intendono avviare iniziative di ricerca applicata per il monitoraggio e il recupero attivo della biodiversità, da intendersi quale "contenitore" di specifici filoni tematici, al fine di agire concretamente, con azioni volte allo studio della biodiversità degli ecosistemi insulari ed al recupero di organismi minacciati da impatti antropici, mettendo a fattor comune conoscenze e competenze specifiche e favorendo in tal modo l'efficienza delle azioni congiunte a beneficio della collettività;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### ARTICOLO 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo. Il presente Accordo contiene norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri accordi. Per quanto non espressamente disposto dai futuri accordi, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Accordo

#### ARTICOLO 2

(Finalità dell'Accordo)

1. Le Parti riconoscono il carattere strategico della reciproca collaborazione descritta in premessa e, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, intendono collaborare per



implementare il patrimonio di conoscenze scientifiche e tecnologiche della Pubblica Amministrazione, definendo con il presente Accordo i contenuti della collaborazione e le modalità attuative della stessa.

2. In particolare, allo scopo di favorire una rilevante crescita delle reciproche attività istituzionali, che le Parti potranno gestire proficuamente anche in modo congiunto, ed al fine di favorire l'ottimizzazione delle risorse di entrambe, le stesse si impegnano ad avviare rapporti di collaborazione istituzionale in iniziative riguardanti i programmi di ricerca nel settore connesso alla tutela e alla gestione della biodiversità dei sistemi marino-costieri sviluppati sull'isola, così come ad un'ampia disseminazione dei risultati tramite opportune forme di comunicazione.

3. Le Parti in tale ottica concordano sulla opportunità di promuovere e sviluppare congiuntamente, con l'utilizzo delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuna, iniziative e progetti condivisi di ricerca strumentali alla realizzazione delle sinergie indispensabili per perseguire, in un'unità di intenti, l'obiettivo di una collaborazione nella ricerca scientifica all'interno delle aree soprarichiamate e volte a diffondere la "cultura della ricerca" a beneficio della collettività.

### ARTICOLO 3

(Modalità di collaborazione per attività di ricerca, sviluppo ed innovazione)

1. Le Parti convengono di investire congiuntamente nell'attività di ricerca tecnico-scientifica su temi di reciproco interesse, connessi al settore indicato all'articolo 1, e di avviare sugli stessi temi studi e progetti di collaborazione finalizzati al raggiungimento di obiettivi comuni, valorizzando il contributo di ciascuna della Parti.

2. Tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate nel seguito:

- a. condivisione di dati ed esperienze;
- b. condivisione di scenari tecnologici ed individuazione di progetti di ricerca e sviluppo, i cui risultati avvantaggino la collettività;
- c. collaborazioni tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici di reciproco interesse;
- d. collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto;
- e. partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali;
- f. promozione di attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio.

### ARTICOLO 4

(Accordi attuativi)

1. In relazione alle singole iniziative e nel rispetto della legislazione vigente, le Parti definiranno accordi attuativi specifici, i quali dovranno puntualmente indicare: obiettivi, durata, attività svolte in collaborazione ed attività di competenza di ciascuna Parte contraente, modalità di esecuzione,



eventuale disciplina relativa all'accesso alle strutture delle Parti, responsabili scientifici indicati da ciascuna delle Parti, eventuali oneri, anche di natura economica, a carico di ciascuna delle Parti, disciplina dei diritti di proprietà intellettuale ed utilizzo dei risultati della ricerca.

#### ARTICOLO 5

(Responsabili dell'Accordo)

L'Università indica quale proprio referente e responsabile scientifico del presente Accordo il Prof. Daniele Canestrelli

L'Ente indica quale proprio referente e responsabile del presente Accordo il Dott. \_\_\_\_\_.

#### ARTICOLO 6

(Oneri finanziari)

1. La sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione, che regola convergenti attività di interesse pubblico ex articolo 15 L. 241/1990, non impegna le Parti a flussi finanziari tra di esse.
2. Gli accordi attuativi discendenti dal presente Accordo potranno prevedere l'eventuale contributo a parziale copertura dei costi sostenuti da una delle Parti per l'attuazione di una specifica attività di interesse condiviso.

#### ARTICOLO 7

(Uso di strumentazione ed infrastrutture di ricerca)

1. Per meglio realizzare la collaborazione oggetto del presente Accordo, anche al fine di ottimizzare le risorse, le Parti condividono l'opportunità di svolgere specifiche attività di ricerca e di didattica presso i propri spazi collocati presso le rispettive sedi istituzionali, dichiarando la disponibilità a garantire l'utilizzo di strumentazioni e delle infrastrutture in essi presenti.
2. A tale fine ciascuna Parte si impegna sin d'ora a consentire al personale dell'altra Parte, incaricato dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, come meglio specificato nel successivo articolo.

#### ARTICOLO 8

(Copertura assicurativa ed Accesso alle strutture)

1. Le Parti garantiscono l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto nell'attuazione del presente Accordo.
2. Le Parti provvedono alla copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile ad essi imputati in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui al presente Accordo.



3. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti alla collaborazione di cui al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
4. Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il Servizio di prevenzione e protezione dell'ente ospitante, al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.
5. Il personale di ciascuna delle Parti contraenti, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'altra, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.
6. Il personale di ciascuna delle Parti contraenti non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.
7. Ciascuna delle Parti si impegna a comunicare per iscritto e annualmente all'altra Parte l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere parte della sua attività di ricerca presso i locali dell'altra Parte. Ogni variazione del personale nel corso dell'anno dovrà essere comunicata per iscritto.

#### ARTICOLO 9

(Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 ed ai protocolli di Ateneo per la sicurezza negli ambienti di lavoro.

#### ARTICOLO 10

(Titolarità dei risultati)

1. La titolarità dei risultati dell'attività di ricerca svolta in attuazione del presente Accordo e non suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale -ivi compresi gli elaborati che li contengono -spetterà congiuntamente ad entrambe le Parti.
2. Qualora nel corso dell'attività di ricerca svolta in attuazione del presente Accordo siano conseguiti risultati suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale, le Parti concorderanno nell'ambito degli specifici accordi attuativi di cui all'articolo 4, le modalità di gestione e tutela di tali risultati, che di norma sarà congiunta, salvo diversi accordi scritti tra le Parti.

#### ARTICOLO 11

(Utilizzo dei segni distintivi delle Parti)

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di promuovere le attività svolte in attuazione del presente Accordo e l'immagine di ciascuna di esse.





2. A tal fine le Parti concordano che i rispettivi segni distintivi potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui al presente Accordo solo previo consenso scritto dell'altra Parte.

3. Le comunicazioni tese alla promozione del presente Accordo saranno previamente concordate fra le Parti.

## ARTICOLO 12

(Durata)

1. Il presente Accordo ha durata di dieci anni a partire dalla data di stipula ed è eventualmente rinnovabile.

2. Allo scadere del termine, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti congiuntamente in attuazione del presente Accordo di collaborazione, le Parti potranno procedere alla stipula di un nuovo Accordo per proseguire l'attività intrapresa, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

3. Ciascuna Parte è libera di recedere dal presente Accordo inviando apposita comunicazione all'altra Parte con lettera raccomandata A/R o PEC. Il recesso avrà effetto trascorsi sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione.

## ARTICOLO 13

(Riservatezza)

1. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Accordo, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

2. Le Parti si impegnano pertanto per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a:

- a. non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
- b. non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo;
- c. impiegare ogni mezzo idoneo e attuare ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;
- d. non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente Accordo o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;
- e. restituire al termine o alla risoluzione del presente Accordo ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro



eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

3. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo.

4. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:

a. quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;

b. le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Accordo, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati ed a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;

c. le informazioni che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell'attività di ricerca;

d. le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;

e. le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla Pubblica Autorità.

#### ARTICOLO 14

(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR").

2. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse al presente Accordo ovvero allo svolgimento dell'attività di ricerca, formazione, didattica e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Università, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell'Accordo.

3. Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Accordo, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse all'Accordo.

4. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

5. I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- Titolare del trattamento dei dati è "Il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche dell'Università della Tuscia", con sede in largo dell'Università, snc, 01100 Viterbo, nella persona del Direttore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: [deb@pec.unitus.it](mailto:deb@pec.unitus.it).
- Titolare del trattamento dei dati è l'Ente "Comune di Ponza....."

6. L'Ente autorizza l'Università a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente Accordo tra cui, in via esemplificativa tema oggetto della collaborazione e nominativo del contraente,

#### ARTICOLO 15

(Controversie)

1. Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il giudice amministrativo ha competenza esclusiva per qualsiasi controversia relativa allo svolgimento del presente Accordo ex articolo 133, comma 1, lett. a) n. 2) del Codice del processo amministrativo allegato al D. Lgs. n. 104 del 02.07.2010.

#### ARTICOLO 16

(Firma digitale e Registrazione)

1. Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'articolo 15 comma 2 bis della L. n. 241 del 07.08.1990 ed ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005.

2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma, del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, ed articolo 4 della Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a spese della Parte che ne richiede la registrazione.



3. L'imposta di bollo è dovuta sin dall'origine ed è a carico dell'Università.

**PER IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE  
ECOLOGICHE E BIOLOGICHE  
L'UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA**

**PER IL COMUNE DI PONZA**

IL DIRETTORE Prof. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: **Parere favorevole.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

f.to Dott. Raffaele Allocca



Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

<b>Il Presidente</b>	<b>Il Segretario Comunale</b>
f.to Sig. Francesco Ambrosino	f.to Dott. Raffaele Allocca



Il sottoscritto Segretario Comunale Allocca Raffaele, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

*che la presente deliberazione:*

è stata affissa all'albo pretorio, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, con il N. 172 a partire dal 06/10/2022, ai sensi dell'art. 124 della legge 18 agosto 2017

*che la presente deliberazione è:*

Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n.

267/2000

Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, li

**Il Segretario Comunale**

Dott. Raffaele Allocca

